

# **REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI**

## PREMESSA

Il presente Regolamento sostituisce ogni e qualsiasi precedente disciplina adottata in materia di segnalazione di illeciti dalla Società Dinazzano Po S.p.a.

## DEFINIZIONI

- «Legge», legge n. 179 del 30 e s.m.i. recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- «Società», Società Dinazzano Po S.p.a.
- «Responsabile», soggetto destinatario della segnalazione, competente a trattarla. Tale soggetto coincide con l’Organismo di Vigilanza.
- «Direttiva», Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.
- «Decreto di recepimento», D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva predetta, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
- «Violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità della Società e che consistono in:
  - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - 2) condotte e illeciti rilevanti ai sensi del D.gs. 231/2001 e violazioni del codice etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) della Società e suoi protocolli;
  - 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  - 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori precedentemente indicati ai numeri 3, 4 e 5;
- «Trattamento dei dati»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- «Dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- «Dati identificativi»: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.
- «A.N.A.C.»: Autorità Nazionale Anti Corruzione.
- «Comportamenti ritorsivi»: qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest’ultimo;

## DESTINATARI

Il presente Regolamento si applica (a seguire Destinatari):

- ai dipendenti della Società;
- a coloro che sono legati alla medesima da un rapporto contrattuale di consulenza, collaborazione o di affidamento di lavori, servizi o forniture;
- ai volontari;

- agli stagisti;
- agli azionisti;
- alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

## SCOPO

Il sistema di segnalazione costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliono segnalare possibili condotte illecite o rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino violazioni di cui hanno avuto testimonianza all'interno del proprio ambiente di lavoro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il presente Regolamento, ispirato alle indicazioni contenute nella Legge, nella Direttiva e nel Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliono comunicare le già menzionate violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale.

La ratio di tale Regolamento è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza delle violazioni in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subite conseguenze pregiudizievoli.

## ESCLUSIONI

Il presente Regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro.

## OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte e illeciti rilevanti ai sensi del D.gs. 231/2001 e violazioni del codice etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) della Società e suoi protocolli;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori precedentemente indicati ai numeri 3, 4 e 5;

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, anche in modo casuale.

## SEGNALAZIONE ANONIME

Sono ammesse anche le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi.

## PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

### INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE

La modalità di segnalazione interna prevista nella Società, ammessa dal D.lgs. 24/2023, è la seguente:

- piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni, presente nel sito web della Società raggiungibile sul SITES GOOGLE aziendale e presente al seguente link: <https://dpspa.it/2020/04/15/whistleblowing/>

Il citato canale è progettato, realizzato e gestito in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

## SECRETAZIONE DEI DATI

Il Responsabile e tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione devono rispettare il presente Regolamento e tutte le misure volte a garantire la secretazione e non divulgazione dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché garantire la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Più in particolare, si prescrivono le seguenti misure da rispettare:

- La trasmissione della segnalazione a soggetti interni dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.
- All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante, del segnalato, dell'eventuale soggetto menzionato saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.
- Non raccogliere o, se raccolti accidentalmente, cancellare immediatamente i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione.
- Garantire la conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione in luoghi fisici o virtuali protetti e non accessibili a soggetti terzi non autorizzati.
- Procedere con la comunicazione scritta a favore del segnalante delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante laddove si presenti una delle seguenti ipotesi: (I) ove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare (II) nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- Operare con particolare cautela nello svolgimento dell'istruttoria al fine di evitare di rivelare l'identità del segnalante, del segnalato, dell'eventuale soggetto menzionato.
- Non diffondere le credenziali di accesso della piattaforma per le segnalazioni.
- Verbalizzare le attività svolte in sede di svolgimento della procedura di gestione della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza comporta la violazione dei doveri d'ufficio/degli obblighi contrattuali con la conseguente responsabilità e irrogazione delle relative sanzioni.

## TRATTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

### Avviso di ricevimento

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione il Responsabile rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento.

Ad ogni segnalazione sarà assegnato un codice identificativo composto da numero progressivo seguito dall'anno in un protocollo separato.

### Avvio dell'istruttoria

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile avvia l'istruttoria.

Il Responsabile mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Il Responsabile deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali organi di controllo esterni.

Si precisa che il Responsabile non può effettuare valutazioni in merito alla sussistenza o meno della responsabilità del soggetto che ha eventualmente osto la condotta illecita in quanto può solo accertare l'esistenza o meno del fatto segnalato. L'accertamento della responsabilità è, infatti, demandato, all'organo societario competente e, eventualmente, alla competente autorità esterna.

La fase istruttoria dovrà concludersi entro 60 giorni ad esito dei quali:

A) Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Responsabile informerà l'Organo amministrativo o, in via residuale (nell'ipotesi in cui la violazione riguardasse l'organo amministrativo), l'Assemblea dei soci che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare (in ottemperanza alle previsioni di cui Sistema sanzionatorio elaborato nel rispetto del C.C.N.L. applicato);
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della società;
- 4) modificare eventualmente le procedure interne nell'area interessata, per evitare il reiterarsi dell'evento.

B) Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Responsabile la archivia, dandone comunicazione all'autore della segnalazione medesima.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dal Responsabile nelle seguenti ipotesi:

1. mancanza di interesse all'integrità della Società;
2. incompetenza del Responsabile;
3. infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
5. contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
6. produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
7. mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

#### CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La procedura deve concludersi entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante.

#### RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del segnalante non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

#### TUTELE PER IL SEGNALANTE

Il Responsabile e i soggetti coinvolti per la trattazione della segnalazione dovranno garantire il rispetto della riservatezza e dell'anonimato del segnalante, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo i casi previsti all'articolo 1 comma 3 della Legge e dal Decreto di recepimento.

In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati dal Responsabile nonché dagli eventuali soggetti coinvolti per la trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza;
- nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.

Il segnalante di illecito non potrà, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva sono nei confronti del soggetto segnalante sono nulli, ai sensi dell'articolo 2 della Legge.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante deve essere segnalata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

### CONSERVAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Responsabile per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Società provvede a pubblicare sul sito web della società, alla sezione "Società trasparente", voce "Altri contenuti" il presente Regolamento.

### SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazioni esterne attivato dall'A.N.A.C., se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla legge se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni previste dal paragrafo

“Segnalazione esterne” e nel rispetto delle modalità previste dalla Determina ANAC n.311 del 12 luglio 2023 e s.m.i.;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### EFFICACIA

Il presente Protocollo, condiviso con le rappresentanze sindacali e approvato in data 18 dicembre 2023 ad opera dell'organo amministrativo, ha efficacia dalla sua approvazione e pubblicazione sul sito web della Società.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo si rinvia al Decreto di recepimento e alla Legge.